



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di Via della Chimica
a Porto Marghera – ERRATA CORRIGE ORDINANZA N. 123 DEL
30/04/2025

IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 20, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo n° 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice;

VISTO: l'art. 25, comma 7, della Legge n° 177 del 25 novembre 2024, relativa agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO l'art. 28 della legge n° 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) ove prevede che l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con



appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTO: il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022

VISTA: la nota del 22/04/2025 assunta con protocollo Adsp Mas. n° 9020 in pari data, con cui la l'impresa Brussi Costruzioni S.R.L., con sede in Nervesa della Battaglia (TV), Via Foscarini, n.2/A, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00190560268 in qualità di impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con Ecovie S.R.L. (mandante), e Zara Metalmeccanica S.R.L. (mandante), nell'ambito dei lavori in appalto relativi all'Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di Via della Chimica a Porto Marghera – Venezia, CUP F71B21003920001, per conto di AdSP MAS, ha presentato la richiesta di chiusura temporanea al traffico veicolare della bretella di Via della Chimica dall'incrocio con via Malcontenta SP24 fino all'incrocio con via della Meccanica dalle ore 07:00 del sabato 03/05/2025 alle ore 24:00 di domenica 04/05/2025, per eseguire in sicurezza le operazioni di varo della struttura in carpenteria metallica di una campata del viadotto stradale in costruzione.

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Marghera interessata dalle attività richieste al fine di garantire la sicurezza della viabilità;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

PREMESSA

Dal 3 maggio 2025 alle ore 7:00 fino al 4 maggio 2025 ore 24:00 sarà necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare della bretella di Via della Chimica, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Malcontenta (SP24) e l'incrocio con Via della



Meccanica come meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza (evidenziato in rosso).

La chiusura si rende indispensabile per consentire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di varo della struttura in carpenteria metallica di una campata del viadotto stradale in costruzione,

La chiusura del tratto stradale comporterà la deviazione del traffico veicolare sulla viabilità limitrofa, in particolare lungo SP24 e Via della Fisica, come meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza (evidenziato in giallo).

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale e pedonale

Dal 3 maggio 2025 alle ore 7:00 fino al 4 maggio 2025 ore 24:00, la circolazione stradale e pedonale sarà interdetta lungo i tratti di strada interessati dai lavori, ovvero la bretella di Via della Chimica incrocio con via Malcontenta SP24 fino all'incrocio con via della Meccanica.

Nell'area di cantiere che verrà allestita nei tratti di strada indicati in premessa e meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, sono vietate la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi e il personale della Società istante e/o dell'impresa appaltante.

La pista ciclopedonale, adiacente alla SP24 che interseca Via della Chimica, resterà fruibile da parte dell'utenza, in quanto non compresa nell'area di cantiere oggetto degli interventi.

ARTICOLO 2 – Modifiche della circolazione

Al fine di garantire la circolazione dei veicoli da/a SP24 a da/a Via della Chimica, Via della Meccanica, il traffico veicolare verrà deviato lungo SP24 e Via della Fisica, come meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza (evidenziato in giallo).



ARTICOLO 3 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

La Società istante e/o appaltante, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

- a. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di “Cantieri temporanei o mobili”;
- b. posizionare, preliminarmente all’inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all’ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata.
- c. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
- d. apporre opportuna segnaletica di prescrizione e segnali di indicazioni delle deviazioni e viabilità alternativa;
- d. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
- e. impedire la presenza di estranei all’interno dell’area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
- f. qualora siano presenti in cantiere macchine operatrici che operano in prossimità della viabilità ordinaria, e i loro movimenti possano interferire con la circolazione di mezzi o persone, sia prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e garantire la sicurezza dei soggetti terzi in transito nella viabilità ordinaria;
- g. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
- h. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

ARTICOLO 4 - Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un’ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;



Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nella planimetria allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore dal giorno 03 maggio. Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l'ordinanza decadrà automaticamente con il completamento delle attività e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre la data di scadenza indicata, sarà cura del soggetto esecutore richiedere tempestivamente una proroga dell'ordinanza, al fine di garantire la continuità delle misure di regolamentazione del traffico e di sicurezza stradale

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio